

Accordo di confidenzialità

tra

FROM – Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo – Ente del Terzo Settore, iscritta nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla sezione G) “altri enti del terzo settore” al Numero 1452 Reg. Determinazioni, in data 29/06/2022, con sede legale in Piazza OMS,1 24123 Bergamo C.F. 95169260163 e P.IVA n. 03978490161 nella persona del Direttore Operativo Dr.ssa Eleonora Sfreddo, in qualità di Procuratrice, in forza dei poteri attribuiti con atto del notaio Dr. Armando Santus, repertorio N°66604, Raccolta N° 31080. Registrato il 23/05/2022 al n.24374 (di seguito per brevità “FROM-E.T.S.”)

e

<inserire nome, ragione sociale, indirizzo>
(“Parte Ricevente”).

Considerato che FROM-E.T.S. possiede informazioni, know-how e dati confidenziali (“Informazioni Riservate”) e che la Parte Ricevente è interessato a valutare le Informazioni Riservate allo scopo di valutare il suo interesse nell’entrare in un rapporto di collaborazione con FROM-E.T.S.

FROM-E.T.S. è d’accordo nel divulgare alla Parte Ricevente le Informazioni Riservate, sulla base delle seguenti condizioni:

1. Per "Informazioni Riservate" si intende qualsiasi informazione fornita per iscritto o orale, ma confermata entro un massimo di 30 giorni per iscritto, relativa a dati e informazioni proprietarie di ogni natura all’interno dello scopo di questo Accordo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

La Parte Ricevente considererà le Informazioni Riservate strettamente confidenziali e non le rivelerà ad alcuna parte terza con l’eccezione di propri impiegati o collaboratori coinvolti nelle attività inerenti al presente Accordo.

Saranno da considerarsi escluse dall'obbligo di riservatezza tutte le parti di informazioni o dati che:

- ❖ sono di pubblico dominio al momento della comunicazione da parte di FROM-E.T.S.;
- ❖ Parte Ricevente sia in grado di dimostrare che erano in suo possesso o ne era a conoscenza perché in uso nelle proprie attività o memorizzate nei propri file o computer o altri mezzi di registrazione prima di averli ricevuti da parte di FROM-E.T.S.;
- ❖ Parte Ricevente abbia ottenuto o abbia a sua disposizione da una fonte diversa senza violazione da parte sua o della sua fonte di eventuali vincoli di riservatezza o di non utilizzo nei confronti dell’altra parte;
- ❖ siano diffusi dalla Parte Ricevente con la previa autorizzazione scritta da parte di FROM-E.T.S.

2. Tutti gli avvisi in relazione al presente Accordo dovranno essere comunicati per iscritto e inviati via fax o raccomandata alla sede registrata della Parte interessata o ad altri indirizzi eventualmente comunicati in precedenza nei modi previsti e indirizzati al firmatario dell'Accordo a nome della Parte stessa. La data dell'avviso sarà considerata quella del giorno di recepimento dell'avviso.
3. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione. La Parte Ricevente si impegna a far rispettare gli obblighi di cui al presente accordo per successivi 2 anni dalla conclusione della collaborazione di cui allo Scopo. Ogni obbligo di cui al presente impegno, nonché l'efficacia dello stesso, vengono estesi a chiunque, a qualsiasi titolo autorizzato dalla singola parte, entri in possesso di Informazioni Riservate di cui al presente accordo.
4. Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in considerazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

Parte Ricevente

FROM-E.T.S.

Nome e Cognome (in stampatello)

Direttore Operativo

Dr.ssa Eleonora Sfreddo

Firma

Firma

_____, _____

Bergamo, _____